



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
numero **60** del **05-12-2017**

OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI.

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di Dicembre con inizio alle ore 19:25 e in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Presiede il Presidente STABILE MARIA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

| N° | Cognome e Nome | Carica | Presenze | N° | Cognome e Nome | Carica | Presenze |
|----|---------------------|-------------|----------|----|---------------------|-------------|----------|
| 1 | CAVALLONE FRANCESCO | SINDACO | Presente | 10 | SPOLZINO NICOLA | CONSIGLIERE | Assente |
| 2 | LOMBARDI GELSOMINA | ASSESSORE | Presente | 11 | DI DOMENICO ANGELA | CONSIGLIERE | Presente |
| 3 | GIORDANO LUIGI | ASSESSORE | Presente | 12 | FARINA OLGA | CONSIGLIERE | Presente |
| 4 | LOPARDO ANTONIO | ASSESSORE | Presente | 13 | SANTARSIERE ANTONIO | CONSIGLIERE | Presente |
| 5 | GAROFALO VINCENZO | ASSESSORE | Presente | 14 | COLUCCI GIUSEPPE | CONSIGLIERE | Presente |
| 6 | FERRARI DOMENICA | ASSESSORE | Presente | 15 | GALIANO MICHELE | CONSIGLIERE | Assente |
| 7 | SANTORIELLO MICHELE | CONSIGLIERE | Assente | 16 | CARDANO LUIGI | CONSIGLIERE | Presente |
| 8 | GALLO ELENA | CONSIGLIERE | Presente | 17 | SPINELLI ANTONIO | CONSIGLIERE | Presente |
| 9 | STABILE MARIA | CONSIGLIERE | Presente | | | | |

PRESENTI: 14 - ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

Visti:

- l'art. 117, comma 6° della Costituzione della Repubblica Italiana, che riconosce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- il Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 nel testo vigente, ed in particolare l'art. 86 e 110;
- il regolamento di attuazione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 in vigore;
- l'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 concernente il trasferimento delle funzioni ai Comuni in materia di Polizia Amministrativa, ed in particolare il 1° comma, lett. 8);
- i decreti direttoriali dell'ex. AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) adesso ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) relativi alla normativa di dettaglio degli apparecchi per il gioco lecito, in particolare lo stato e l'ubicazione degli apparecchi e il numero massimo ammissibile per ogni punto di vendita dell'offerta di gioco;

Visto il D.L. del 13 settembre 2012 c.d. "Decreto Balduzzi", convertito con modificazioni nella Legge 8 novembre 2012 n. 189, concernente "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed in particolare le statuizioni di cui al combinato disposto degli artt. 5 e 7, per la prevenzione cura e riabilitazione della ludopatia:

- l'art. 5 – (*Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da **ludopatia***) che al 2° comma riconosce la ludopatia come malattia provvedendo nel contempo "*ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da **ludopatia**, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincite in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P. - Gioco d'Azardo Patologico)*";
- l'art. 7 – (*Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la **ludopatia** e per l'attività sportiva non agonistica*) sui divieti di ingresso ai minori nelle sale con vincite in denaro, sui divieti di incitamento al gioco tramite messaggi pubblicitari e sui relativi controlli e sanzioni a carico dei gestori che contravvengono i divieti;

Visto il comma 201 della L.R. n. 16/2014 che dispone che "*al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco*";

Considerato che:

- il Regolamento in parola costituisce uno strumento opportuno ai fini della tutela della salute, della quiete pubblica, della circolazione stradale, della sicurezza urbana, della vivibilità, dell'inquinamento acustico, nonché della legalità;

- il complesso delle condizioni richieste per l'apertura/trasferimento/modifica di tali attività garantiranno l'equo contemperamento del principio di libertà dell'iniziativa economica privata con l'esigenza di tutelare l'aspetto sanitario, l'ambiente urbano e, più in generale, la vivibilità del contesto territoriale di riferimento;
- l'azione di contrasto alla ludopatia ha bisogno di essere applicata attraverso molteplici azioni e scelte di governo;

Visti

- lo strumento urbanistico vigente nonché le relative Norme Tecniche di Attuazione;
- lo Strumento di Intervento commerciale per l'Apparato Distributivo (S.I.A.D.) in vigore;

Visto lo schema di “Regolamento sale giochi e giochi leciti” composto di 25 articoli che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che detto schema di regolamento è stato approvato definitivamente con parere favorevole dalla Commissione permanente per i regolamenti in data 6 novembre 2017;

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Visto e richiamato l'art. 42, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che prevede la competenza del Consiglio Comunale rispetto all'adozione dell'atto in oggetto;

Ritenuto di sottoporre al Consiglio Comunale il Regolamento in oggetto per la definitiva approvazione di sua competenza;

P R O P O N E

1. **DI APPROVARE**, quale parte integrale e sostanziale del presente atto, il “Regolamento sale giochi e giochi leciti” composto di n.25 articoli (All. A);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Sentiti i seguenti interventi:

Il consigliere comunale Giuseppe Colucci, atteso che i restanti argomenti trattano regolamenti comunali, rende noto che ieri ha trasmesso all'attenzione del Sindaco, del Segretario Generale ed el Dirigente Area Finanze una richiesta di sospensione provvedimenti relativi alle attività di ingiunzione e di pignoramento presso terzi proponendo l'approvazione di un Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali. Relaziona che il decreto fiscale 2018, appena approvato dalla Camera, prevede la rottamazione bis cartelle Equitalia, con la possibilità offerta ai contribuenti di poter aderire alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'agente di riscossione, e quindi anche all'AdER, Agenzia delle Entrate-Riscossione che da luglio scorso ha preso il posto di Equitalia. La rottamazione cartelle 2018, è quindi una nuova riedizione della prima rottamazione ma con delle novità piuttosto rilevanti, tra cui rottamazione cartelle notificate dal 2000 a settembre 2017. Ciò significa che per i contribuenti che non hanno partecipato alla prima rottamazione, vi è la possibilità di presentare l'apposita domanda per tutte le cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. L'apposita domanda deve essere presentata il 15 maggio 2018 e l'importo condonato deve essere versato in massimo 5 rate di pari importo nei mesi di: luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019. Vi sono numerosi cittadini che recentemente hanno ricevuto provvedimenti di ingiunzione da parte della Gamma Tributi Srl, società incaricata alla riscossione, con pignoramento presso terzi, tra cui pignoramenti di conti correnti, stipendi o pensioni, per tributi comunali non pagati. Il Comune può dare disposizione a Gamma Tributi di sospendere le azioni esecutive, tra cui i citati provvedimenti di pignoramento presso terzi, in attesa che i cittadini possano effettuare la domanda di rottamazione bis. Ritiene che se necessario, nel prossimo Consiglio Comunale e si può procedere alla modifica e/o integrazione del Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali, già approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 27/01/2017. In tal modo molti potranno aderire e, soprattutto per coloro che hanno subito i provvedimenti di pignoramento presso terzi della pensione e/o dello stipendio, potranno mettersi in regola ed il Comune incassare ulteriori somme, senza incidere ulteriormente sui cittadini.

Il Presidente del Consiglio Comunale invita il consigliere Colucci ad attenersi agli argomenti atteso che si tratta di un argomento non posto all'ordine del giorno ma sul quale certamente la Commissione regolamenti saprà dare il suo contributo.

L'assessore Vincenzo Garofalo ringrazia i partecipanti alla Commissione regolamenti in particolare i consiglieri comunali Antonio Santarsiere e Antonio Spinelli per il contributo che hanno dato in merito. Evidenzia che tutti gli articoli sono stati esaminati con attenzione e condivisi ad unanimità. In merito relaziona che il presente regolamento disciplina le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d'ora innanzi TULPS, dalla Legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014 e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono quelle previste dall'art. 110 comma 6 del TULPS, cosiddette new slot e Videolottery (VLT), giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, agenzie di scommesse; negozi di gioco sale bingo; alberghi, locande e pensioni; trattorie, osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, stabilimenti balneari e piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali; gli apparecchi dell'articolo 110, comma 7 del TULPS; gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone ("juke box"); apparecchi

meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari; Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (flipper, gioco elettromeccanico dei dardi , cosiddette freccette e apparecchi similari apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi similari; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l’attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo. Riferisce che il regolamento ha individuato all’art. 3 i giochi vietati, mentre all’art. 5 fornisce la definizione di sala pubblica da gioco e all’art. 6 dettaglia le localizzazioni e requisiti dei locali . In merito precisa che nei casi di agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT o nel caso dell’esercizio di giochi con vincita in denaro, il locale dove viene svolta l’attività deve essere distante almeno 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie, luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette, giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati, musei civici e nazionali. Continua nell’esposizione evidenziando che all’art. 9 disciplina la durata ed efficacia dell’autorizzazione mentre all’art. 11 indica i requisiti morali di accesso all’attività. All’art. 17 sono disciplinati gli orari.

Si dà atto che esce il consigliere comunale Luigi Cardano. I consiglieri presenti in aula sono, pertanto, 13.

Il consigliere comunale Antonio Spinelli del Gruppo Positivo Si Cambia conferma quanto detto dall’assessore comunale Garofalo circa la ferma volontà di portare a termine questo Regolamento per una ferma lotta alla ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità. Conferma che i lavori hanno richiesto diverse sedute e che vi è stata grande sinergia in Commissione. Probabilmente questo Regolamento che vuole contrastare la ludopatia potrà apparire estremamente rigido, in quanto pur salvaguardando l’esistente, troverà applicazione per le prossime richieste di apertura ed anche nei casi di rinnovo. Auspica un incremento dei controlli da parte degli organi competenti una volta che il Regolamento andrà in vigore.

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull’oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Con votazione unanime dei 13 consiglieri comunali presenti avvenuta per alzata di mano con esito proclamato dal Presidente

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto DE NIGRIS ATTILIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 04-12-2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

f.to DE NIGRIS ATTILIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to STABILE MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 07-12-2017

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 3° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

Li, 05-12-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Lucio Pisano

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 07-12-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano
